

## CODICE DI CONDOTTA

<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</b>	Pag.	3
ART. 1 - Definizione e osservanza del Codice	“	3
ART. 2 - Potestà disciplinare	“	3
ART. 3 - Compiti dell’Operatore del Benessere	“	3
 <b>TITOLO II - DOVERI GENERALI</b>	 “	 3
ART. 4 - Libertà e indipendenza	“	3
ART. 5 - Condotta morale	“	4
ART. 6 - Competenza professionale	“	4
ART. 7 - Limiti della professione	“	4
 <b>TITOLO III - OBBLIGHI PROFESSIONALI</b>	 “	 4
ART. 8 - Obblighi per l’esercizio della professione	“	4
ART. 9 - Consenso informato	“	5
ART. 10 - Segreto professionale	“	5
ART. 11 - Aggiornamento e formazione professionale permanente	“	6
 <b>TITOLO IV - RAPPORTI TRA OPERATORI DEL BENESSERE</b>	 “	 6
ART. 12 - Rispetto reciproco	“	6
ART. 13 - Contrasto di opinione	“	6
ART. 14- Solidarietà tra colleghi	“	6
 <b>TITOLO V - RAPPORTI TRA OPERATORI DEL BENESSERE E ASSOCIAZIONE</b>	 “	 6
ART. 15 - Collaborazione	“	6
 <b>TITOLO VI - RAPPORTI CON IL CLIENTE</b>	 “	 7
ART. 16 - Rapporti con il cliente	“	7
 <b>TITOLO VII - RAPPORTI CON PROFESSIONISTI SANITARI</b>	 “	 7
ART. 17 - Relazioni con gli altri professionisti	“	7
ART. 18 - Clienti in trattamento medico	“	7
ART. 19 - Competenza medica	“	7
 <b>TITOLO VIII - RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE DEL BENESSERE</b>	 “	 7
ART. 20 - Responsabilità	“	7
ART. 21 - Documentazione	“	8
ART. 22 - Comparaggio	“	8
ART. 23 - Conflitto di interesse	“	8
ART. 24 - Doveri dell’Operatore del benessere nei confronti di soggetti fragili	“	9
ART. 25 - Continuità della prestazione professionale	“	9
 <b>TITOLO IX - ONORARI PROFESSIONALI</b>	 “	 9
ART. 26- Tariffa professionale	“	9

<b>TITOLO X - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE AL PUBBLICO</b>	Pag.	9
ART. 27 - Limiti	"	9
ART. 28 – Pubblicità	"	9
ART. 29 - Divieto di patrocinio	"	10
ART. 30- Abuso di titoli	"	10
<b>TITOLO XI - PROCEDURA DISCIPLINARE E SANZIONI DISCIPLINARI</b>	"	10
<b>CAPO I - PROCEDURA DISCIPLINARE</b>	"	10
ART. 31 - Compiti del Comitato Direttivo	"	10
ART. 32 - Comunicazione di apertura di procedimento	"	10
ART. 33 - Compiti del Collegio dei Probiviri	"	10
ART. 34 -Ricorso avverso la decisione del Collegio dei Probi Viri	"	11
<b>CAPO II – SANZIONI DISCIPLINARI</b>	"	11
ART. 35 – Sanzioni	"	11

## **CODICE DI CONDOTTA**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1 – Definizione e osservanza del Codice**

Il Codice di Condotta è l'insieme dei principi e delle regole che il professionista Operatore del Benessere e delle Discipline e Tecniche Bio-naturali (di seguito menzionato come "Operatore del Benessere"), iscritto all'Associazione APDB, deve osservare nell'esercizio della professione, quali che siano l'ambito e stato giuridico in cui viene svolta. Il comportamento dell'Operatore del Benessere deve essere conforme al decoro e alla dignità nell'esercizio della professione e socialmente compatibile con gli obblighi previsti dalla Costituzione Italiana, dal Codice Civile e dal Codice Penale. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nel presente Codice di Condotta e ogni azione o omissione in contrasto con detti principi, sono puniti con sanzioni disciplinari previste dalla Procedura Disciplinare definita dall'Associazione, in conformità con le leggi vigenti, oltre che eventuali sanzioni penali e civili.

#### **ART. 2 – Potestà disciplinare**

Spetta agli organi disciplinari dell'Associazione determinare e irrogare le sanzioni (adeguate e proporzionate) alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

#### **ART. 3 – Compiti dell'Operatore del Benessere e campo di applicazione delle attività**

L'operatore del Benessere è un professionista che utilizza metodi naturali applicati al settore del benessere (non della medicina). La funzione professionale è rivolta alla persona sana ed è diretta verso coloro che desiderano seguire norme di condotta salubri, basate sui principi di armonizzazione con la natura. In generale, il compito dell'Operatore del Benessere è la difesa e l'implementazione del benessere fisico-psichico-emozionale-spirituale dell'essere umano, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazioni e indipendentemente dalle condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. In particolare, il suo compito è finalizzato:

- A interventi di "educazione al benessere" che favoriscono il mantenimento ottimale dell'omeostasi energetico-funzionale;
  - Al ripristino dell'equilibrio energetico-funzionale dell'essere umano;
  - Alla promozione delle capacità di autoguarigione e di riequilibrio con il proprio ambiente di vita;
- L'Operatore del Benessere deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona, sanciti dalla Costituzione Italiana ed Europea.

### **TITOLO II - DOVERI GENERALI**

#### **ART. 4 – Libertà e indipendenza**

La professione dell'Operatore del Benessere è fondata sulla libertà e sull'indipendenza professionale, nel rispetto dei diritti dell'individuo. L'Operatore del Benessere, nell'esercizio della sua professione, deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della specifica

attività, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona. Non deve inoltre soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

L'Operatore del Benessere, al fine di salvaguardare l'autonomia professionale, deve segnalare all'Associazione ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale. Non può abusare del suo status professionale e non può avvalersi a proprio vantaggio e a scopo professionale di eventuali cariche pubbliche.

#### **ART. 5 – Condotta morale**

La corretta condotta morale deve essere sempre prevalente nelle relazioni fra Operatore del Benessere e cliente. L'Operatore del Benessere deve comportarsi con gentilezza, rispetto, dignità e discrezione.

#### **ART. 6 – Competenza professionale**

- L'Operatore del Benessere deve condurre la consulenza con il massimo scrupolo, dedicando al cliente tutto il tempo necessario per approfondire le problematiche che gli vengono riferite, avvalendosi anche delle necessarie indagini bioenergetiche. Nel rilasciare al cliente il programma personalizzato di benessere deve fornire in termini comprensibili tutte le idonee informazioni e, per quanto possibile, verificarne la corretta esecuzione. L'Operatore del Benessere che venga a conoscenza di situazioni che non può e non deve risolvere, deve inviare il cliente al proprio medico di fiducia.
- Qualora il caso o l'interesse del cliente lo esigano, o comunque quando sia necessario il ricorso ad adeguate e specifiche competenze, l'Operatore del Benessere può proporre la consulenza di altri colleghi.

#### **ART. 7 – Limiti della professione**

L'operatore del Benessere non potrà esercitare altre professioni riconosciute né invadere il campo delle attività professionali organizzate in Ordini e Collegi. L'Operatore del Benessere non può svolgere "anamnesi", fare "diagnosi" né consigliare "terapie". Non può "curare".

### **TITOLO III - OBBLIGHI PROFESSIONALI**

#### **ART. 8 – Obblighi per l'esercizio della professione**

Per esercitare la professione di Operatore del Benessere sono necessarie le seguenti condizioni:

- Possesso di titoli di studio professionali relativi all'attività di iscrizione all'Associazione, che garantiscano la professionalità dell'Operatore nei confronti del cliente. Tali titoli saranno valutati dal Comitato Direttivo dell'Associazione all'atto dell'iscrizione a socio;
- Accettazione del Codice di Condotta adottato dall'Associazione, che regola il corretto esercizio della professione e ne definisce principi e norme;
- L'esercizio della professione deve avvenire in un locale ad uso "studio" con "sala d'attesa" e toilette in osservanza delle normative di legge vigenti;
- Apertura di partita IVA;
- Possesso di assicurazione per: Tutela legale, Responsabilità Civile verso terzi (RCT), incluso il rischio professionale.

### **ART. 9 – Consenso informato**

L'Operatore del Benessere non deve intraprendere nessuna prestazione professionale senza il consenso del cliente opportunamente informato (Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive). Col termine "Consenso" si intende un atto con il quale il cliente autorizza liberamente ed intenzionalmente il professionista ad utilizzare metodi propri della disciplina per valutare lo stato di benessere e predisporre il conseguente programma personalizzato. L'espressione "informato" sottolinea l'assoluta necessità di informare il cliente con adeguate ed esaurienti illustrazioni del trattamento proposto. Il Consenso Informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto della persona e sul principio di autonomia e di scelta.

Il cliente opportunamente informato sottoscriverà un modulo nel quale conferma:

- Di essere a conoscenza dell'ambito di intervento del professionista;
- Che l'eventuale intervento di riequilibrio consiste in un programma di benessere (e non è, e non sostituisce alcuna terapia medica);
- Che i consigli agiscono a sostegno del programma di benessere;
- Qualora il cliente sia un minore o un infermo di mente, il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale.

In presenza di esplicito rifiuto del cliente, il professionista deve desistere da qualsiasi atto, non essendo consentito alcun intervento contro la volontà del cliente. Per queste prescrizioni si fa comunque riferimento alla Legge sulla Privacy n. 675 del 1996 e DLgs. 196/2003 e successive.

### **ART. 10 – Segreto professionale**

Il professionista ha l'obbligo del segreto professionale. L'Operatore del Benessere è tenuto a serbare il segreto su tutto ciò che attiene al suo rapporto con il cliente e di tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

Il professionista è tenuto ad informare eventuale personale di segreteria dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché tale norma sia rispettata.

Costituiscono giusta causa di rivelazione (oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative e agli obblighi previsti dal Codice Penale):

1. La richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante (dopo che sia stato informato sulle conseguenze della rivelazione stessa);
2. L'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi;
3. L'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Il decesso del cliente non esime il professionista dall'obbligo del segreto, a meno che non siano necessarie per eventuali indagini della magistratura, altrimenti è istigazione al mancato rispetto delle norme penali e costituzionali.

Il professionista deve tutelare e garantire, se non per ordine del Giudice, la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i clienti, anche se affidata a sistemi informatici. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati, il professionista deve assicurare la non identificabilità dei clienti. Analogamente non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia documento relativo a singoli clienti, anche se destinati a Enti o autorità che svolgono attività sanitaria, il professionista deve attuare ogni precauzione al fine di garantire

la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia.

L'Operatore del Benessere non può collaborare alla costituzione di banche dati, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del cliente.

La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocimento della persona o di altri.

La cancellazione dall'elenco dell'Associazione non esime l'Operatore del Benessere dagli obblighi previsti dal presente articolo.

Durante la visita di un cliente di età adulta non potranno essere presenti, senza il suo espresso consenso, terze persone, inclusi gli assistenti e i membri della famiglia del cliente.

#### **ART. 11 - Aggiornamento e formazione professionale permanente**

Il professionista ha l'obbligo di ottemperare alla formazione continua in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze. L'aggiornamento è indispensabile al fine di mantenere gli standard qualitativi e di qualificazione professionale e per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione.

### **TITOLO IV - RAPPORTI TRA OPERATORI DEL BENESSERE**

#### **ART. 12 – Rispetto reciproco**

I rapporti tra gli Operatori del Benessere devono ispirarsi a principi di rispetto e di considerazione delle rispettive attività professionali. L'opportuna comunicazione delle rispettive esperienze e pratiche professionali, tra gli Operatori, non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

#### **ART. 13 – Contrasto di opinione**

Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di un civile comportamento e di un costruttivo dibattito.

#### **ART. 14 – Solidarietà tra colleghi**

I rapporti tra gli Operatori del Benessere devono sempre ispirarsi a principi di giusta solidarietà. L'operatore del Benessere è opportuno sia solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.

### **TITOLO V - RAPPORTI TRA OPERATORI DEL BENESSERE E ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 15 – Collaborazione**

L'Operatore del Benessere, nello spirito di collaborazione che informa i rapporti tra gli iscritti e l'Associazione, è tenuto a collaborare con la massima disponibilità con la propria Associazione professionale. La mancata collaborazione e disponibilità, su richiesta dell'Associazione, costituisce elemento di valutazione ai fini disciplinari. L'Operatore del Benessere, eletto negli organi istituzionali dell'Associazione, deve adempiere l'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

## TITOLO VI - RAPPORTI CON IL CLIENTE

### **ART. 16 – Rapporti con il cliente**

Il rapporto fra un Operatore del Benessere e il suo cliente è quello di un professionista con il suo assistito. L'assistito ripone fiducia nella competenza e integrità dell'Operatore del Benessere, il quale deve operare sempre con la dovuta diligenza e non abusare mai in nessun modo di questa fiducia. In caso di sfiducia dell'assistito, dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, o per giustificati motivi, l'Operatore del Benessere può rinunciare, previo tempestivo avviso, al prosieguo del trattamento.

## TITOLO VII - RAPPORTI CON PROFESSIONISTI SANITARI

### **ART. 17 – Relazioni con gli altri professionisti**

L'Operatore del Benessere deve mantenere buone relazioni con i professionisti che operano nell'ambito della sanità, salvo comportamenti che siano in contrasto con l'etica professionale, deontologica e di rapporti di comune convivenza sociale.

### **ART. 18 – Clienti in trattamento medico**

L'Operatore del Benessere in nessun caso deve, palesemente o coattamente, intervenire su clienti che siano in trattamento medico per patologie gravi e non. Qualora lo ritenga opportuno può proporre al medico curante la sua collaborazione, sempre e comunque nell'ambito delle sue competenze professionali. Il programma di benessere si adatterà come complemento e mai si sostituirà alle norme stabilite dal professionista sanitario.

### **ART. 19 – Competenza medica**

Nell'eventualità che l'Operatore del Benessere, nello svolgimento della sua professione e con gli strumenti in suo possesso, sospetti una situazione patologica, deve informare il cliente e invitarlo a rivolgersi al suo medico curante. Se il cliente, debitamente informato del bisogno di rivolgersi al servizio medico o ad altri servizi sanitari, si rifiuta, l'Operatore del Benessere deve astenersi dal dare la propria prestazione

## TITOLO VIII - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE DEL BENESSERE

### **ART. 20 – Responsabilità**

1. Gli Operatori del Benessere non devono mai sostenere di "guarire". Consci del loro ambito professionale, non possono dire al cliente che lo "cureranno". È invece importante informare il cliente che, seguendo il programma personale di benessere, potrebbe migliorare la sua qualità di vita in tutti gli ambiti.
2. L'Operatore del Benessere professionista deve assumersi la responsabilità delle indagini effettuate e dei rimedi naturali consigliati. Su tale presupposto gli è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di tutti i trattamenti da lui prestati.
3. Se durante la prima consulenza l'Operatore del Benessere riscontra un particolare problema del suo assistito, deve indicargli di rimanere sotto controllo medico, qualora lo sia e lui lo ritenga necessario; di non sospendere eventuali terapie farmacologiche prescritte dal medico

che lo segue e che, nell'eventualità sorgessero problemi di qualsiasi natura, deve rivolgersi al medico curante.

4. L'Operatore del Benessere, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. Obbligo, questo, che attiene a qualsiasi cittadino.
5. L'Operatore del Benessere in caso di catastrofe, calamità o epidemia deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
6. Se l'Operatore del Benessere si accorge che un suo assistito, minore di anni 18, ha necessità di essere curato da un medico e, comunicandolo ai genitori o al tutore, ne riceve un diniego, ha diritto di farsi rilasciare dal medesimo una dichiarazione firmata e datata che attesti il rifiuto di ricorrere alle cure mediche per il minore. Tale atto, tra l'altro previsto dalla legge, è a tutela del professionista.
7. È assolutamente vietato agli Operatori del Benessere:
  - fare anamnesi, diagnosi e prescrivere terapie;
  - consigliare esami e analisi;
  - condurre attività che attengono specificatamente alla professione medica;
  - dare pareri su diagnosi e/o revocare terapie mediche;
  - assistere donne durante il parto o "curarle" nei giorni successivi;
  - "curare malattie veneree";
  - trattare i clienti sofferenti di AIDS, che possono solo essere assistiti;
  - usare manipolazioni o forti massaggi, a meno che non ne possiedano adeguata qualifica;
  - condurre ricerche sui clienti e sulle problematiche inerenti il loro stato di salute generale.

#### **ART. 21– Documentazione**

- L'Operatore del Benessere, nell'interesse esclusivo del cliente, deve mettere tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso a disposizione del medesimo o di chi da esso indicato con specifica procura a firma autenticata da Pubblico Ufficiale.
- I dati descrittivi e storici relativi al cliente devono essere redatti con chiarezza e diligenza.
- In ogni documento rilasciato al cliente, l'Operatore del Benessere deve contraddistinguere la propria professione come attività disciplinata ai sensi della legge n. 4, 14 gennaio 2013.

#### **ART. 22 – Comparaggio**

Ogni forma di comparaggio è vietata.

#### **ART. 23 – Conflitto di interesse**

L'operatore del Benessere deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante il benessere dei suoi clienti, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione. Il professionista non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.



#### **ART. 24 – Doveri degli Operatori del Benessere nei confronti dei soggetti fragili**

- L'Operatore del Benessere deve contribuire alla protezione del minore, dell'anziano, del disabile, quando ritenga che ci siano le condizioni per farlo; ovvero deve denunciare all'autorità giudiziaria casi di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali.
- In caso di rifiuto da parte di una persona sana di mente di nutrirsi, l'Operatore del Benessere ha il dovere di informarla sulle conseguenze, ma deve inviarla al medico curante con il quale può solo collaborare.

#### **ART. 25 – Continuità della prestazione professionale**

L'Operatore del Benessere ha il dovere di assicurare al cliente la continuità del suo operato. In caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone il cliente, che può non accettare la sostituzione.

### **TITOLO IX - ONORARI PROFESSIONALI**

#### **ART. 26 – Tariffa professionale**

Nell'esercizio libero-professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra l'Operatore del Benessere e cliente. L'Operatore del Benessere è tenuto a far conoscere al proprio cliente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente (Decreto Legge 24 Gennaio 2012.) I compensi per le prestazioni, non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

### **TITOLO X - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE AL PUBBLICO**

#### **ART. 27 – Limiti**

Nel rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico cui è destinata, la pubblicità e le informazioni in materia di Discipline del Benessere devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà e a fini di tutela della salute. È fatto divieto all'Operatore del Benessere, conscio dell'impossibilità a priori di determinare il risultato che potrà ottenere, di utilizzare forme di pubblicità ingannevoli atte a far credere al cliente che l'intervento possa essere risolutivo su tutte le problematiche relative al benessere psico-fisico dell'individuo. Qualsiasi forma di pubblicità (dépliant, sito web, altro...) deve essere verificato e approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico dell'Associazione.

#### **ART. 28 – Pubblicità**

Gli Operatori del Benessere che vogliono pubblicizzare la propria attività anche occasionale attraverso giornali, emittenti radio televisive, ovvero tengano conferenze a scopo di educazione, di prevenzione, informazione e divulgazione della loro disciplina, devono osservare la discrezione e la prudenza, consone alla dignità professionale, e devono preventivamente ottenere l'autorizzazione dall'Associazione. In particolare devono prendere in considerazione solo dati certi, astenendosi dal dare notizia di metodi non ancora verificati.

#### **ART. 29 – Divieto di patrocinio**

È vietato concedere il proprio patrocinio e il proprio avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e affini di esclusivo interesse promozionale e commerciale.

#### **ART. 30 – Abuso di titoli**

L'Operatore del Benessere non deve abusare di titoli di cui non è in possesso, né in forma palese, né con un tacito consenso ad eventuali titoli che il cliente gli attribuisce, e deve rinunciare a qualsiasi tipo di denominazione che legalmente non può essere utilizzata (diplomato, dottore, specialista). Nemmeno potrà anteporre o posporre termini filosofici, religiosi, politici, sanitari alla denominazione di Operatore del Benessere. Si potranno utilizzare altri titoli accademici stranieri (Lauree in Naturopatia o Osteopatia conseguite in paesi della Comunità europea, Diplomi di Naturopatia e altre discipline del Benessere, conseguiti presso Colleges inglesi) nel rispetto della normativa, perché prevista dalla Direttiva Comunitaria 89/48 del 21 dicembre 1988.

### **TITOLO XI – PROCEDURA DISCIPLINARE E SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **CAPO I- PROCEDURA DISCIPLINARE**

A seguito della violazione del Codice di Condotta, i professionisti sono passibili di azioni disciplinari con conseguente eventuale perdita dello status di membro, dei privilegi e dei benefici dell'Associazione.

#### **ART. 31 – Compiti del Comitato Direttivo**

Tutte le accuse o i ricorsi, esposti in forma scritta, presentati contro professionisti iscritti, saranno esaminati dal Comitato Direttivo.

Se a seguito di tale esame, il Comitato Direttivo ritenesse che il ricorso o l'accusa siano tali, per contenuto o gravità, da richiedere ulteriori indagini, il caso viene demandato al Collegio dei Probiviri. In tal caso sarà compito del Comitato Direttivo avvisare il ricorrente che potrà, se lo desidera, testimoniare all'udienza condotta dal Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 32 – Comunicazione di apertura di procedimento**

Tutte le comunicazioni relative al corso del procedimento disciplinare devono essere fatte all'iscritto che vi è sottoposto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al suo domicilio professionale o alla sua residenza, a meno che il contenuto di esse non sia letto alla presenza dell'interessato, durante le udienze del Collegio dei Probiviri. In ogni fase e grado del procedimento disciplinare è sempre ammesso il deposito di memorie e documenti attinenti alla questione da discutere, come pure fornire anche prove testimoniali. L'onere di provare la commissione di illeciti disciplinari e la relativa colpevolezza compete all'autorità che promuove il procedimento.

La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare deve essere comunicata all'iscritto, a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, mediante chiara e circostanziata contestazione del fatto di cui viene incolpato, del luogo e del tempo in cui esso sarebbe accaduto e delle disposizioni deontologiche violate.

#### **ART. 33 – Compiti del Collegio dei Probiviri**

- Lo svolgimento dei lavori del Collegio dei Probiviri deve avvenire a porte chiuse.

- Per prendere in esame il ricorso o l'accusa il Collegio dei Probiviri fisserà un'udienza Disciplinare alla quale sarà invitato a testimoniare il ricorrente. Questi, se lo desidera, potrà presentare testimoni a suo favore, che saranno convocati solo al fine della testimonianza. I testimoni avranno preventivamente prodotto e inviato al Collegio dei Probiviri dichiarazioni scritte in merito all'oggetto della loro testimonianza.
- Il Collegio dei Probiviri può procedere ad una udienza anche in assenza del socio, purché la convocazione gli sia stata inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo comunicato all'Associazione, almeno tre mesi, prima del termine fissato per l'udienza.
- La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere presa a maggioranza. Tutti i membri devono votare con voto palese e possono giustificarlo verbalizzando; non sono permesse astensioni.
- Il Collegio dei Probiviri, può annunciare la propria decisione al termine dell'udienza oppure riservarsi di esprimerla per iscritto entro 30 giorni. In entrambi i casi, le motivazioni della decisione saranno verbalizzate e comunicate al ricorrente e al professionista iscritto tramite raccomandata a/R.
- Completata l'udienza, adottate e riconosciute le decisioni, la relativa documentazione deve essere archiviata in luogo sicuro e conservata dal Comitato Direttivo a tempo indeterminato.

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula: «*non esservi luogo a provvedimento disciplinare* »;
- b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
- c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione scritta, censura, cancellazione dall'elenco professionale.

#### **ART. 34 – Ricorso avverso la decisione del Collegio dei Probi Viri**

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso motivato ricorso, da presentarsi, a cura dell'incolpato o del promotore, con raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell'Associazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della motivazione della decisione impugnata. Su ricorso decide, sentite le parti, ed entro quindici giorni dalla proposizione del medesimo, il Collegio dei Probi Viri. Il ricorso sospende l'esecuzione della decisione di primo grado, e l'ulteriore istruttoria si tiene solo se indispensabile per la decisione.

### **CAPO II - SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **ART. 35 – Sanzioni**

Nell'Associazione gli organi preposti all'applicazione delle sanzioni sono:

- Il Comitato Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri.

Se il Collegio dei Probiviri si esprime a sfavore del socio, l'azione disciplinare può assumere le seguenti forme:

**L'ammonizione scritta** può essere deliberata quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'ammonizione consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

**La censura** consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

**La cancellazione dall'elenco professionale** consiste nell'esclusione definitiva dall'elenco dell'Associazione. La cancellazione è inflitta nei confronti dell'iscritto che con la sua condotta abbia leso in modo grave la sua reputazione in particolare, e la dignità della professione in generale, e che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'elenco.